

STUDIO LEGALE DE CAPOA E ASSOCIATI

VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 58
40123 BOLOGNA, ITALY

TEL: 051/623-2255 FAX: 051/623-1599
E-MAIL: MAIL@DECAPOA.COM
PEC: ANTONIO.DECAPOA@ORDINEAVVOCATIBOPEC.IT

ANTONIO DE CAPOA
COSTANZA AMBROSINI
ELENA BARONI
ALESSANDRO BERTI
GIORGIO CARAMORI
ANDREA CONSELVAN
MARIA NASCIMENTO DUBINI
FABRIZIO FIORI
AIMEN GABALA (5)
SILVIA GAVIOLI
STEFANO GORI
DARIO GORJI VARNOSFADERANI
GIOVANNI LAGANA
CRISTIANA MAURO
MATIAS VALLEJOS MEANA (1)
MARCO MELLONE
SEBASTIANO NEGRI DI MONTENEGRO
IVÁN SÁNDOR NEMES (3)
GIULIO PRINA
ANDREEA CECILIA RADULESCU (2)
AGNESE RE
DAVIDE SACCO
KRISZTINA SALLÓ (3)
MARIA TOCCHETTO
SARA TRAMARIN

OF COUNSEL
OMAR AHMAD MOHAMED AMER (6)
ÁDÁM BALOGH (3)
VLADIMIR MIHAJ (4)

Bologna, 16 giugno 2016

COME OPERARE, DAL PUNTO DI VISTA LEGALE, CON LA REPUBBLICA ISLAMICA D'IRAN

GLI INVESTIMENTI ESTERI

Il quadro normativo che disciplina gli investimenti esteri nella Repubblica Islamica dell'Iran è costituito dalla FIPPA (*Foreign Investment Promotion and Protection Act*) e dai relativi regolamenti di attuazione nonché dalla legislazione applicabile per l'avvio e lo svolgimento delle attività economiche nel Paese. Agli investitori interessati è consigliato di informarsi sulla legislazione direttamente collegata ai loro interessi e di prendere familiarità con quella parte della legislazione che disciplina i loro affari quotidiani, come le leggi riguardanti l'istituzione e l'amministrazione di aziende, filiali e uffici rappresentativi; la legislazione import-export; la tassazione; la protezione delle proprietà intellettuali e industriali; lo status dei nazionali all'estero (permessi di ingresso, residenza e lavoro); il sistema bancario e assicurativo; la legislazione relativa alle *free economic zones*, etc.

Dal 1955 il quadro normativo che ha disciplinato il regime degli investimenti esteri era definito dal LAPFI. In linea con le riforme di politica economica, il Parlamento iraniano ha proposto un nuovo quadro legale per gli investimenti esteri; la FIPPA, ratificata nel maggio 2002, che ha contribuito a creare un quadro giuridico maggiormente favorevole alle decisioni in materia di investimento ester

MILANO TREVISO BELGRADE BUCHAREST BUDAPEST TEHRAN TRIPOLI

WEBSITE: WWW.DECAPOA.COM STUDI ASSOCIATI: FADEL E GIORDANO ADVOGADOS, RIO DE JANEIRO, RJ, BRAZIL; SANDOR DARVAS, BARCELONA, ESPANA;
MAAR & GUNAR, BRATISLAVA, SLOVAKIA.

MEMBER OF EURODEFI - PROFESSIONAL CLUB OF TAX, LEGAL AND FINANCIAL ADVISERS
(1) ADMITTED IN ARGENTINA (2) ADMITTED IN ROMANIA (3) ADMITTED IN HUNGARY
(4) ADMITTED IN SERBIA (5) ADMITTED IN LIBYA (6) PUBLIC NOTARY IN LIBYA

Tra i cambiamenti più significativi introdotti dal FIPPA per gli investimenti esteri in Iran si segnalano i seguenti:

- possibilità di maggiore coinvolgimento degli investitori stranieri anche in grandi progetti infrastrutturali;
- nuove modalità di utilizzo del capitale estero in aggiunta all'investimento estero diretto (ad esempio, *Project Financing*, accordi di *buy-back*, schemi BOT);
- creazione di un istituzione chiamata "Centro per i Servizi degli Investimenti esteri" all'interno dell'Organizzazione per gli Investimenti e Assistenza Economica e Tecnica dell'Iran (OIETAI), al fine di fornire un supporto mirato ed efficiente ai potenziali investitori stranieri in Iran;
- ulteriore liberalizzazione dei meccanismi di cambio di valuta estera;

Due metodi di investimento

Vi sono due approcci per effettuare un investimento estero in Iran. Il primo consiste nel chiedere una licenza per un investimento estero. Il secondo consiste nel fare business in Iran senza ottenere una licenza per un investimento estero, ma utilizzando altre opzioni previste dalla legge per i residenti stranieri.

Ottenere una licenza di investimento

Vi sono una serie di vantaggi nel chiedere una licenza per un investimento anteriormente all'effettuazione di qualsiasi investimento in Iran.

I vantaggi sono i seguenti:

- gli investitori esteri godono degli stessi diritti, protezioni e facilitazioni riservate agli investitori locali;
- gli investimenti esteri non sono soggetti ad espropriazione o nazionalizzazione, a meno che non sia per interesse pubblico, avvenga in maniera non discriminatoria e contro il pagamento di giuste compensazioni;
- è permesso il trasferimento di capitali esteri agli investitori locali in maniera incondizionata e agli investitori esteri, previa autorizzazione dell'Organizzazione per gli Investimenti;
- sono protetti il rimpatrio dei capitali principali e dei dividendi;
- l'investitore estero può comprare valuta estera dal sistema bancario per trasferire i suoi capitali e dividendi all'estero, e la Banca Centrale iraniana è tenuta ad assicurare e fornire tali fondi agli investitori esteri;
- registrazione di una compagnia in Iran con il 100% delle azioni appartenenti all'investitore estero;
- l'investitore estero può inoltre godere di altri benefici, quali facilitazioni per l'ottenimento del visto, permessi di lavoro e di proprietà della terra se viene costituita una società iraniana;
- una licenza per investimenti può essere ottenuta per progetti di investimento sull'intero territorio, incluse le tre zone industriali iraniane a libero scambio. E' possibile ottenere una licenza da una

qualsiasi delle autorità delle tre zone libere per l'istituzione di attività commerciali e manifatturiere nelle zone, le quali possono avere fino al 100% di azionariato straniero. Le ragioni per l'istituzione di tali attività andrebbero motivate alle autorità e qualora la licenza venisse ottenuta, l'investitore potrà rimpatriare i profitti secondo le Leggi ed i Regolamenti dell'Amministrazione delle Free Trade - Industrial Zones;

- sono previste agevolazioni per quanto riguarda i visti di entrata ed uscita, i permessi di residenza e lavoro per gli investitori, manager, direttori ed esperti così come per le loro famiglie.

ALTRI STRUMENTI DI INVESTIMENTO IN IRAN

Nomina di un Agente

In Iran sono previste tre figure di rappresentanti commerciali: i "broker" (agiscono come intermediari tra le parti in una transazione), gli agenti su commissione (spendono il loro nome in rappresentanza del principale) ed infine gli agenti commerciali.

In base al codice civile della Repubblica Islamica dell'Iran, un agente commerciale è una persona fisica o giuridica nominata da un'impresa straniera per rappresentare quest'ultima nel territorio iraniano. Così come in Italia, la firma dell'agente vincola il principale preponente rendendolo responsabile per tutti gli atti compiuti dall'agente in suo nome e conto, nei limiti indicati dal mandato. La legge non richiede che l'agente abbia nazionalità iraniana, anche se, in realtà, solo persone fisiche e giuridiche iraniane possono ottenere la licenza di importare beni.

La nuova normativa stabilisce che le società straniere che esportano in Iran prodotti e servizi sono obbligate a registrare presso il locale Ufficio del Ministero del Commercio, i prodotti e i servizi forniti tramite la propria branch od il proprio agente locale, che dovrà pertanto avere la capacità di fornire assistenza post-vendita.

E' conseguentemente obbligatoria, presso il Ministero del Commercio, la registrazione del relativo contratto di agenzia (che dovrà essere certificato dall'Ambasciata iraniana nel paese di interesse ed ufficialmente tradotto ed autenticato dal Ministero Iraniano della Giustizia).

Tale regolamentazione introduce quindi una nuova figura di agente-partner, pur se viene giuridicamente mantenuta l'ammissibilità dell'agente tradizionale, come semplice promotore di affari.

Scopo della nuova normativa è, da parte iraniana, quello di acquisire il necessario know-how, tale da garantire in loco un'adeguata assistenza post-vendita, importare prodotti che abbiano le necessarie specifiche qualitative, di etichettatura ed identificazione del produttore, anche al fine di contrastare le frequenti contraffazioni esistenti in questo mercato, e favorire le giuste condizioni per facilitare la candidatura dell'Iran al WTO.

Ufficio di Rappresentanza

Nella registrazione di filiale/ufficio di rappresentanza di ditta estera la normativa locale identifica la filiale con la rappresentanza.

Nel 1981 il Consiglio dei Guardiani (Organo Superiore a cui è demandato il controllo del rispetto dei dettami costituzionali) introduceva (pur a fronte della preclusione costituzionale allo svolgimento di attività commerciali ed industriali da parte di ditte estere nel territorio nazionale) l'interpretazione favorevole alla registrazione in Iran di filiali o uffici di rappresentanza di ditta straniera (legalmente costituita nel proprio Paese) a condizione che quest'ultima avesse stipulato un contratto, per la realizzazione di un progetto, con un'organizzazione governativa locale.

In data 12 novembre 1997, anche superando tale interpretazione favorevole, ma pur sempre restrittiva, il Parlamento approvava una legge (successivamente confermata dal Consiglio dei Guardiani) che consentiva alle ditte estere di aprire una loro filiale o ufficio di rappresentanza in Iran, anche al di fuori di tale condizione (contratto stipulato con un'Organizzazione Governativa), purché il Paese estero della ditta ospitata prevedesse per le ditte iraniane un trattamento di reciprocità.

Tale legge, rimasta senza applicazione in mancanza di un regolamento di attuazione, ha trovato adempimento nel Decreto Governativo approvato il 24.06.99 (in vigore dal 8.7.99).

Secondo il citato Decreto le società straniere legalmente riconosciute nel proprio Paese possono fare domanda, presso il Registro delle Imprese Iraniane, per poter svolgere un'attività in Iran in speciali settori indicati dallo stesso Decreto. Questi includono servizi post-vendita, lavori di esecuzione di contratti già firmati tra una società locale ed una società estera, attività di studio e preparazione finalizzate ad investimenti in Iran, promozione di esportazione di prodotti iraniani non-oil, trasferimento di tecnologia, servizi di trasporto ed attività di assicurazione, servizi bancari e di marketing, nonché accordi di cooperazione con ditte iraniane di ingegneria per la realizzazione di lavori in Paesi terzi.

Il Decreto richiede che la domanda di registrazione sia accompagnata da una serie di documenti :

- Lettera del Consiglio di Amministrazione;
- Studio di fattibilità;
- Scopo di apertura della filiale;
- Rapporto finanziario - contabile;
- Atto costitutivo della società.

I documenti dovranno essere legalizzati dal Consolato iraniano in Italia.

Si richiama l'attenzione, per quel che concerne l'ambito delle attività svolte dalla filiale estera, sulle "*contracting operations*", inclusa l'assistenza tecnica, il trasferimento di tecnologia ed altri analoghi servizi, queste attività sono soggette ad una imposta del 12% "sulle entrate annuali") da applicare su un coefficiente del 25%.

Altre attività commerciali delle filiali estere sono soggette ad un'imposta del 25% sul profitto annuale.

La filiale che non è invece autorizzata dalla Casa Madre ad intraprendere in Iran attività di trading, ma solo di marketing, non è soggetta a tassazione sui fondi che riceve dalla Casa Madre per le spese in Iran.

Si richiama altresì l'attenzione sul fatto che il Branch Manager straniero è soggetto ad una tassa su un salario presunto, pari a circa 7.000 USD +25% per abitazione e uso auto e che per il *work-permit* l'onere applicato dal Ministero del Lavoro sul salario mensile è del 30%. Il che non esclude che, per evitare tali oneri, si possa nominare un Branch Manager iraniano.

Costituzione di una Società

I. Società per azioni (Joint Stock Company)

Al fine di adeguare la normativa alla moderna legislazione di altri Paesi la relativa legge, nella Sezione concernente le Joint Stock Companies, è stata modificata nel 1969 ("*The Legal Act For The Amendment Of Part Of Commercial Code*") utilizzando come modello di riferimento prevalentemente la legge anglosassone.

In virtù della nuova normativa le Joint Stock Companies sono divise in due categorie:

- Private Joint Stock Companies (*Sherkate Sahami Khass*)
- Public Joint Stock Companies (*Sherkate Sahami Am*)

La principale differenza tra i due tipi di società risiede nel fatto che la "Public Joint Stock Company" può vendere le sue azioni e le sue obbligazioni al pubblico sia attraverso le banche che attraverso la Borsa di Teheran, nel caso in cui la Borsa riconosca loro particolari requisiti.

La "Private Joint Stock Company" non ha, invece, tale facoltà di vendita. Nel caso della "Private Joint Company" la compravendita delle quote societarie avviene attraverso negoziazione contrattuale diretta. Se una "Private Joint Company" registra, per tre anni consecutivi bilanci in attivo, può chiedere di trasformarsi in una "Public Joint Company".

Nella normativa iraniana che regola le "Joint Stock Companies" (Private J.S. Company" o "Public J.S. Company"), è possibile individuare la previsione di requisiti di base analoghi per ambedue le forme societarie.

Gli azionisti partecipano al capitale, ai profitti, alle perdite e alla liquidazione in proporzione alla loro quota. La responsabilità di ogni azionista è limitata al valore della sua quota e, a meno che non si tratti di frode, non c'è responsabilità dell'azionista. In quanto tale, una S.p.A., nel diritto iraniano, possiede personalità giuridica e può citare ed essere citata in giudizio.

Gli azionisti godono degli stessi diritti riconosciuti in altri Paesi, come il diritto di partecipare alle assemblee dei soci, ricevere rapporti finanziari, di eleggere/sostituire membri del Consiglio di Amministrazione e di votare sulle decisioni più importanti della società.

Le società devono sottoporre il bilancio, certificato da una società di revisione, al Ministero dell'Economia e Finanza entro i primi 4 mesi del calendario iraniano (che inizia il 21 marzo) o dell'anno fiscale della società. La maggioranza nell'assemblea dei soci fondatori può essere straordinaria (2/3 dei presenti, aventi diritto al voto) oppure ordinaria (51 %). Gli azionisti che detengono almeno il 20% del capitale sociale possono convocare l'assemblea degli azionisti o rivolgersi al Tribunale.

Le Joint stock Companies (in particolare le Private Joint stock Co's) sono quelle che si presentano più conformi alle esigenze dell'investitore estero.

A) Requisiti di una "public joint stock company"

CAPITALE MINIMO: 5 milioni di Rials

I SOCI FONDATORI (minimo 5 soci): devono sottoscrivere almeno il 20% del capitale della società e versare almeno il 35% della sottoscrizione iniziale. Il valore nominale di un'azione non può eccedere

10.000 Rials e deve essere uguale per ciascuna azione. Il capitale conferito in forma di know-how è soggetto alla valutazione di esperti. Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma pari al 5% di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il 10% del capitale sociale. Poiché il sistema fiscale iraniano prevalentemente rapporta gli utili al capitale, la maggior parte delle società tende ad aumentare la propria capitalizzazione in proporzione con il patrimonio netto, in modo che il rapporto utili/capitale rimanga in linea con le norme.

Gli amministratori di una Public J.S. Company devono essere almeno cinque.

B) Requisiti di una "private joint stock company"

CAPITALE MINIMO: 1 milione di Rials

I SOCI FONDATORI (minimo 3 soci): devono sottoscrivere il 100% del capitale e versare almeno il 35% dei conferimenti in denaro e il 100% dei conferimenti in beni. Gli amministratori di una "Private J.S. Company" devono essere almeno due.

II. Società a Responsabilità Limitata (*Sherkat Sahami Khass*)

Una società a responsabilità limitata, ovvero *Sherkat Sahami Khass* (SSK) è lo strumento più appropriato per un investimento a lungo termine in Iran in quanto entità regolate, a responsabilità limitata e con garanzie sul capitale investito ed i relativi profitti.

In base alla più volte citata legge sulla promozione degli investimenti stranieri, ovvero "*Foreign Investment Promotion & Protection Act*" (FIPPA), approvata nel giugno 2002, le imprese straniere possono investire in imprese nuove o già esistenti in Iran, sia direttamente che attraverso contratti BOT o Buy Back. FIPPA fornisce varie possibilità alle imprese straniere tra cui l'essere unici soci (la c.d. "*foreign equity*") e una partecipazione fino al 100 per cento in una Joint Venture Company.

Gli investimenti completati in base alla FIPPA sono protetti sia dalla legge che dallo Stato. Una delle garanzie più significative è che sia il capitale investito che i dividendi potranno essere rimpatriati a discrezione della impresa straniera.

Una SSK deve avere un minimo di due soci. Anche se la legge iraniana non prevede un capitale minimo, è uso al momento della costituzione versare un capitale sociale pari ad, almeno, un milione

di Rials (1.000.000 RIs).

Le azioni/quote devono avere pari valore anche se non è richiesto un valore minimo o massimo per azione/quota. E' comunque possibile predisporre diverse classi di azioni/quote. Nella riserva legale i soci dovranno versare ogni anno il 5% del profitto nella SSK, fino ad accumulare una somma pari al 10% del capitale.

FREE TRADE ZONES E SPECIAL ECONOMIC ZONES

- Produzione locale per l'esportazione

Converrebbe considerare l'apertura della *branch*/società in una delle Free Trade Zones (FTZ), le zone di libero scambio iraniane, nel caso in cui si pensi di espandere il mercato ai paesi del Medio-Oriente e dell'Asia centrale che hanno economie e fabbisogni in continua crescita. In altri termini, l'Iran dovrebbe costituire il punto di partenza per fare deposito (ed eventualmente assemblare o realizzare fasi delle lavorazioni) dei prodotti, e quindi per riesportarli verso i paesi contigui.

Invero i vantaggi fiscali e doganali offerti dalle Free Trade Zones sono notevoli. Solo per citarne alcuni, si ricorda in primo luogo la completa esenzione doganale sia nell'introduzione in Iran di macchinari e delle materie prime necessarie allo stabilimento sia nella riesportazione dei prodotti finiti dalla FTZ verso l'estero.

Nel caso di esportazione dei prodotti all'interno del mercato iraniano, è invece applicato un dazio che viene determinato dall'amministrazione doganale a seconda della categoria di prodotti in questione.

Aspetto fondamentale, poi, è quello relativo al fatto che la azienda godrebbe della completa esenzione fiscale sugli utili per un periodo di vent'anni.

In queste zone, peraltro, non è prevista l'IVA, che in Iran oscilla normalmente tra il 6% e 8%.

Le Free Trade Zone occupano posizioni strategiche anche dal punto di vista geografico, il che, eventualmente, consentirebbe un risparmio nella logistica: esse sono infatti dislocate a sud - nel Golfo Persico, a nord - sul Mar Caspio ed ad ovest - al confine con l'Iraq. Ovviamente, in questo caso, la legge iraniana consentirebbe comunque di aprire un deposito/ufficio commerciale od ufficio di rappresentanza commerciale a Tehran.

In ultimo, ma non meno rilevante, è il fatto che l'ingresso in FTZ non necessita del visto da parte delle Autorità iraniane.

- Produzione locale per il mercato interno

Oltre alle FTZ, la Repubblica islamica ha istituito le cosiddette Special Economic Zones (SEZ) che ufficialmente sono 16 ma che di fatto sono molte di più.

Esse, principalmente destinate agli operatori iraniani, sono state concepite per facilitare lo sviluppo di una rete distributiva nel Paese e per il transito di merci.

A differenza delle Free Trade Zones, le SEZ hanno una propria specializzazione settoriale, con dei vantaggi doganali differenziati. In questo senso, si possono importare macchinari e materie dall'estero in esenzione doganale, anche se talvolta le amministrazioni locali prevedono comunque tributi su particolari merci introdotte.

In generale le esportazioni in Iran di tutti i prodotti provenienti dalle SEZ sono soggette alle norme iraniane dell'import-export. Tuttavia sono previste alcune interessanti facilitazioni: il valore delle materie prime importate dall'Iran che sono state incorporate nei beni prodotti nelle SEZ, così come il valore aggiunto realizzato nella/e SEZ, possono essere dedotti dal valore imponibile del bene esportato in Iran (in altri termini vengono considerati come produzione locale) con relativa riduzione delle tasse di importazione. Il calcolo del valore aggiunto delle merci, deducibile dall'imponibile va calcolato in conformità a quanto prevede la normativa SEZ.

Per quanto riguarda i vantaggi fiscali, ogni SEZ prevede forme diversificate di sgravi, sgravi che comunque non arriveranno ad eguagliare quelli previsti per la FTZ.

Aspetto non secondario, è quello relativo all'ingresso degli stranieri in SEZ che, a differenza delle FTZ, è regolato dalle leggi ordinarie: sarà quindi necessario richiedere il visto d'ingresso presso il consolato iraniano in Italia.

* * *

LE NUOVE DISPOSIZIONI EUROPEE IN MATERIA DI EMBARGO ALL'IRAN

Il sistema sanzionatorio in vigore tra l'Unione europea e la Repubblica Islamica dell'Iran, disciplinato principalmente dal Regolamento UE n. 267/2012, è mutato radicalmente a partire dallo scorso 16 gennaio, quando è divenuta esecutiva la terza fase del *Piano di azione congiunto globale (PAGC)*.

La Decisione UE 1863/2015, il Regolamento UE n. 1861/2015 ed il Regolamento esecutivo n. 1862/2015 hanno infatti disposto la sospensione della maggior parte delle sanzioni di natura finanziaria e commerciale verso il Paese.

Misure finanziarie e bancarie

Sono state sospese le restrizioni previste dalla Decisione n. 413/2010 e dal Regolamento n. 267/2012 per l'accesso ai servizi bancari e finanziari da e verso l'Iran.

Ne discende che il trasferimento di fondi tra soggetti ed entità europei e soggetti ed entità iraniani non è più sottoposto al regime di notifica ed autorizzazione, previsto dagli artt. 30 e 30 bis del Regolamento n. 267/2012.

Resta invece fermo il divieto di porre in essere operazioni con i soggetti e le entità iraniane indicate specificamente dal PAGC nella tabella 2 dell'allegato II. È quindi fortemente consigliato a chiunque si accinga a porre in essere transazioni finanziarie con soggetti iraniani, di verificare che questi ultimi non siano contemplati in una delle citate *black-lists*. Peraltro, tra gli istituti di credito del Paese nei confronti dei quali vige ancora il divieto di instaurare rapporti di natura finanziaria compaiono la Ansar Bank, la Bank Saderat Iran, la Bank Saderat p.l.c., la Mehr Bank.

Metalli, Software

Sono state sospese le restrizioni sulla esportazione verso l'Iran di metalli, di materie prime e di software, con la conseguenza che la loro vendita è generalmente consentita salve alcune determinate eccezioni.

Nello specifico, in base a quanto previsto dall'allegato VII B del Regolamento n. 1861/2015, è sottoposta al rilascio di una autorizzazione preventiva da parte del Ministero per lo Sviluppo economico la vendita od il trasferimento in Iran di materiali quali la graffite, l'acciaio, l'alluminio, il titanio, il nichel, sia distintamente che in lega con altri materiali.

Ai sensi dell'allegato VII A, alla medesima autorizzazione è sottoposta la vendita di Software per la pianificazione delle risorse aziendali, sviluppato specificamente per utilizzazioni nelle industrie nucleari e militari.

È invece del tutto libera l'importazione e l'esportazione da e verso il Paese di oro, diamanti e di altri materiali preziosi.

Prodotti a duplice uso e materiale militare

È sottoposto ad autorizzazione, sempre rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico, il trasferimento di beni e di tecnologia concernenti la proliferazione nucleare, specificati negli allegati I e II del Regolamento n. 1861/2015.

Il regime autorizzatorio vale anche per l'esportazione di tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nei suddetti allegati, qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e che da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

Rimane invece vietata la vendita od il trasferimento diretto od indiretto di armi e del materiale ad esse correlato, quali veicoli ed equipaggi militari, nonché la prestazione dei servizi ad essi correlati. È altresì vietata l'esportazione o l'approvvigionamento diretto od indiretto all'Iran di beni e di tecnologia correlata alla proliferazione nel settore missilistico, indicati nell'allegato III del Regolamento n. 1861/2015.

Settore Oil & Gas

Il quadro normativo del Regolamento n. 267/2012 sanciva forti misure restrittive nel settore petrolifero e petrolchimico iraniano che sono ora venute meno.

È infatti consentita l'importazione, l'acquisto, lo scambio ed il trasporto del petrolio grezzo, del gas e dei prodotti petroliferi iraniani.

È altresì possibile alle aziende europee fornire nuovamente all'Iran tecnologia, equipaggiamenti ed assistenza per lo sviluppo del settore estrattivo, produttivo e di raffinazione del petrolio e del gas iraniano, anche ponendo in essere *Joint Ventures* con soggetti iraniani o dando vita a progetti locali di investimento.

A questo proposito si sottolinea che la società petrolifera statale, la *National Iranian Oil Company (NIOC)*, non è più soggetta ad alcuna misura restrittiva

Black-lists

Il Regolamento n. 1862/2015 ha rimosso dalle *black-lists* i nominativi di numerosi soggetti iraniani, sia persone fisiche che entità giuridiche, nei confronti dei quali vigeva il divieto assoluto di porre in essere qualsiasi tipo di operazione.

Tale divieto, tuttavia, permane nei confronti di altri soggetti che rimangono sottoposti a misure restrittive sino al raggiungimento del *Transition Day*.

Preme sottolineare che il divieto opera per qualsiasi tipo di operazione e quindi anche nel caso in cui si tratti dell'esportazione di beni la cui vendita è consentita ai sensi del nuovo quadro regolamentare.

E' quindi compito di chiunque si accinga ad intrattenere relazioni commerciali con soggetti iraniani verificare che la controparte non rientri in una delle suddette liste. A questo proposito un registro elettronico centrale delle persone e delle entità sottoposte a misure restrittive è disponibile nella pagina web http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

* * *

APPALTI PER CONTRATTI CON IL GOVERNO E/O CON ENTI PUBBLICI

Quasi tutti i contratti con il Governo iraniano sono attribuiti attraverso gare d'appalto. Alcuni appalti sono pubblicizzati dai media iraniani, altri invece sono svolti rivolgendo un invito a imprese pre-selezionate.

A partire dall'Accordo di Vienna del luglio 2015, il Ministero per la Rete stradale e lo Sviluppo urbano, ha predisposto un piano di ammodernamento delle infrastrutture del Paese per una spesa totale di 25 miliardi di Euro, rivolto alle imprese straniere.

Nello specifico si tratta di progetti per la ristrutturazione degli aeroporti e dei porti esistenti, per la creazione di una rete ferroviaria – oggi del tutto inadeguata –, per la realizzazione di nuove arterie stradali e per la costruzione di sistemi idrici integrati.

È necessario sottolineare che nella quasi totalità di tali progetti l'intervento degli investitori stranieri è richiesto nella forma di *Build-Operate-Transfer* (BOT).

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ancora alla data della presente relazione, tra l'Italia e l'Iran non esiste un trattato di assistenza giudiziaria, e il nostro Governo ritiene che non vi sia reciprocità.

Ciò posto, particolare attenzione va quindi posta nei confronti dell'*arbitrato commerciale internazionale*

In Iran, nel 1997, è entrata in vigore una *legge specifica sull'arbitrato* commerciale internazionale. E' stata poi ratificata la *Convenzione di New York del 1958*, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni arbitrali estere.

In base alla legge iraniana, la tipologia di controversie sottoponibili ad arbitrato è molto ampia, ricomprendendo tra l'altro, quelle relative ad acquisto e vendita di beni e servizi, assicurazioni, trasporto, servizi di consulenza, investimenti e contratti di agenzia.

E' possibile ricorrere sia ad arbitrato istituzionalizzato - ovvero amministrato da apposite istituzioni, quali ad esempio Camere di Commercio -, che ad arbitrato ad *hoc*, ovvero un arbitrato le cui regole e modalità sono stabilite dalle parti e dagli arbitri stessi.

L'intervento delle Corti iraniane, è comunque necessario nel caso si debba procedere a sequestro, sostituzione di un arbitro e nomina giudiziale, annullamento del lodo e ovviamente per ottenere l'esecuzione di un lodo nel paese.

La legge iraniana ammette il ricorso all'arbitrato sia tramite *clausola compromissoria* inserita nel contratto, che tramite *compromesso arbitrale*, ovvero un accordo successivo al sorgere della controversia.

Prima e durante il procedimento arbitrale, sono ottenibili dall'autorità giudiziaria *misure cautelari provvisorie* quali sequestri e ingiunzioni.

Il ricorso alle corti ordinarie, non impedisce l'inizio o la continuazione di un procedimento arbitrale. Ciascuna delle parti può, entro la fine della prima udienza, chiedere alla corte di rimettere la causa ad arbitrato, sempre che la Corte stessa non consideri nullo l'accordo arbitrale in questione.

Le parti sono libere nel determinare il numero degli arbitri e le modalità di nomina degli stessi. Sono *nulle le clausole arbitrali* in cui una parte iraniana si vincoli, in caso di eventuale controversia, ad arbitrati in cui uno o più degli *arbitri* sia *della stessa nazionalità della controparte*. Specifiche disposizioni riguardano i casi in cui le parti non abbiano previsto le modalità di nomina degli arbitri, oppure quando vi siano più di due parti coinvolte nell'arbitrato.

Gli arbitri hanno competenza anche sulla esistenza e validità dell'accordo arbitrale stesso e possono, su richiesta delle parti, emettere ordinanze relative a misure cautelari. Possono inoltre avvalersi dell'*ausilio di esperti e tecnici*, nel caso lo ritengano necessario.

Le parti possono liberamente determinare sia le norme che regolano lo svolgimento del procedimento arbitrale (legge formale), sia quelle in base alle quali sarà deciso *il merito* della causa (legge sostanziale). Nella scelta delle prime dovranno comunque essere rispettate le norme imperative iraniane in materia, mentre quali norme materiali richiamabili, sono ammesse l'equità e la consolidata pratica commerciale.

La legge stabilisce poi in quali casi è ammesso il ricorso per *annullamento del lodo*. Viene inoltre considerato nullo qualsiasi lodo reso relativamente a materie non sottoponibili ad arbitrato in base alla legge iraniana, oltre che nei casi di contrarietà ad ordine pubblico o buon costume.

Salvi i casi di nullità e annullabilità, un lodo è *definitivo e vincolante* dal momento della sua *notifica*.

L'art. 16 del Regolamento relativo agli *investimenti nelle Free Zones* prevedendo che le *dispute* tra

investitore straniero e parti iraniane siano risolte in base alle previsioni contrattuali, ammette implicitamente il ricorso all'arbitrato, che deve comunque essere previsto negli accordi contrattuali.